



Documento firmato digitalmente

Id: 2020_059 Co.Ge.: PAMB_002

Spett.le

Provincia di Taranto

Settore Pianificazione ed Ambiente

PEC: protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Oggetto: DANIELE AMBIENTE S.r.l. - Istanza per l'avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27bis del D.Lgs.152/2006 relativo al "Progetto per la realizzazione e la gestione di un impianto per la disgregazione degli pneumatici fuori uso (P.F.U) mediante water jet e il recupero della gomma vulcanizzata granulata" sito alla via Statte-Taranto s.n. – Zona Industriale nel Comune di STATTE (TA). Trasmissione parere ARPA Puglia.

Rif: Nota Provincia di Taranto – Settore Settore Pianificazione ed Ambiente n. 23305 del 12/08/2020 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 50949 del 13/08/2020.

Con la nota sopra identificata è stato richiesto il parere di ARPA Puglia nell'ambito della verifica dell'adeguatezza e completezza documentale del procedimento in oggetto.

Esaminata la documentazione in formato digitale pubblicata sul portale istituzionale della Provincia di Taranto dal link¹ riportato nella nota richiamata, si rappresenta quanto segue.

Il progetto in esame prevede la realizzazione, nel Comune di Statte ([40.527159, 17.211507](#)), all'interno dell'area P.I.P., di un impianto per la disgregazione dei pneumatici fuori uso (PFU appartenenti alle categorie "M" e "G") mediante processo water jet al fine di ottenere granulati fini e polverini di gomma con un grado di devulcanizzazione del 40-70%, utilizzabili come materia prima seconda in un ciclo produttivo primario². Oltre all'attività di disgregazione degli pneumatici, nell'istanza di PAUR e negli elaborati progettuali³, il proponente dichiara che sarà eseguita anche la messa in riserva in cassoni a tenuta, senza attività di recupero in sito, di materiali isolanti (CER

1

<http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/daniele-ambiente-s-r-l-istanza-per-l-avvio-d-el-procedimento-per-il-rilascio-del-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale-ai-sensi-dell-art-27bis-del-d-lgs-152-2007>

² Rif. Elab. VIA.1 Studio di Impatto Ambientale - par. 4.1

³ Rif. Elab. VIA.1 Studio di Impatto Ambientale - pag. 12 e Relazione Generale di Progetto - pag. 4

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
 Centralino 099 9946 310
 PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

E
 Provincia di Taranto
 Protocollo N.0025695/2020 del 14/09/2020



17.06.04), rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione (CER 17.09.04), terre e rocce (17.05.04), materiali in legno (CER 15.01.03, 17.02.01 e 20.01.38), imballaggi in materiali misti (CER 15.01.06), sfalci d'erba e ramaglie (CER 20.02.01), per una quantità pari a 27.200 tonnellate/anno.

In merito alle attività di messa in riserva sopra menzionate, si richiede alla A.C., di valutare la conformità dell'oggetto dell'istanza di PAUR rispetto alle attività effettivamente previste dal progetto e a quanto dichiarato dal proponente nella documentazione in atti. Questa Agenzia reputa comunque tali ulteriori attività assolutamente non pertinenti all'attività da realizzarsi e alle relative finalità, e chiede pertanto all'A.C di non autorizzarle.

In merito alla potenzialità dell'impianto, il proponente dichiara⁴ che *"la linea di trattamento degli PFU (CER 16.01.03) sarà strutturata per una capacità di 8.000 tonnellate/anno, coincidenti con una potenzialità di 2.000 kg/h."* L'impianto occuperà un'area di 8.300 m², ubicata catastalmente al Foglio 24 p.IIa 401, utilizzata attualmente come magazzino per materiali edili, e allo stato di fatto caratterizzata dalla presenza di alcuni edifici. Il progetto in esame prevede la demolizione degli attuali box officina e delle strutture del carroponte dell'ex reparto lavorazione⁵, e la manutenzione straordinaria dell'esistente palazzina uffici. Le opere di nuova realizzazione sono invece costituite da:

- un nuovo capannone⁶ (a pianta rettangolare 26,30 m x 61,30 m e altezza interno architrave di 8 m) che accoglierà l'impiantistica per la disgregazione dei pneumatici, l'essiccamento ed il confezionamento della gomma in granuli recuperata;
- un'area di stoccaggio (con 4 baie separate e pavimentazione industriale per una superficie di 420 m²) per i pneumatici fuori uso (PFU) in ingresso;
- un'area per la messa in riserva in R13 di rifiuti in cassoni costituita da n. 4 baie, ciascuna avente una superficie di 36 mq, separate da muretti in c.a.;
- un'area per il lavaggio e il taglio dei fianchi degli pneumatici OTR;
- vasche interrate per l'accumulo dell'acqua di processo prima e dopo il trattamento;
- vasche interrate per il trattamento delle acque meteoriche;
- pavimentazione di tutte le aree esterne al nuovo capannone e alla palazzina uffici;
- un impianto di depurazione delle acque reflue di lavorazione/processo.

Dall'esame della documentazione in atti si evince che le superfici scoperte del sito in esame saranno completamente pavimentate, in quanto il progetto non prevede la realizzazione di aree a verde.

⁴ Rif. Elab. VIA.1 Studio di Impatto Ambientale - pag. 12

⁵ Rif. Elab. PD.1 Relazione generale di progetto, T.PD.3 - Planimetria stato di fatto e T.PD.4 - Planimetria stato di progetto e viabilità mezzi

⁶ Rif. Elab. VIA.1 Studio di Impatto Ambientale - pag. 198

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

Centralino 099 9946 310

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Il proponente dichiara⁷ che *“Nonostante il progetto sia soggetto a verifica di assoggettabilità a V.I.A. la società Daniele Ambiente S.r.l. intende, in ogni caso, procedere direttamente con la presentazione dell’istanza volta all’ottenimento della compatibilità di impatto ambientale (istanza VIA).” Tale soluzione permette di procedere alla richiesta di compatibilità ambientale e all’A.U. in un unico procedimento”.*

In base a quanto dichiarato, il Paur dovrà includere anche:

- Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Verifica di compatibilità paesaggistica;
- Autorizzazione allo scarico in fognatura;
- Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 380/2001;

Rispetto a quanto sopra, al cap.1 dell’elaborato PD.1 “Relazione Generale di Progetto” rev.00 di maggio 2020, è indicato che è richiesta altresì l’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del T.U.A.: si richiede a riguardo un chiarimento da parte del proponente.

In merito alle scelte localizzative e all’analisi di coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, il sito di progetto non ricade in aree naturali protette di livello comunitario, nazionale e regionale: le aree protette più vicine sono il Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine distante circa 1535 m, il SIC-ZPS Area delle Gravine (IT9130007) distante circa 2013 m, l’area IBA “139 Gravine” distante circa 1975 m. Si rappresenta inoltre che il sito di progetto è collocato a circa 1049 m dal nuovo Parco Naturale Regionale “Mar Piccolo”⁸, introdotto con la L.R. n. 49/2019⁹ e per il quale è stato approvato dal Consiglio Regionale il relativo disegno di legge (D.L. n.88 del 16/07/2020). Relativamente al posizionamento rispetto alle componenti individuate dal PPTR della Regione Puglia il progetto non è caratterizzato da interferenze dirette con Beni Paesaggistici (BP) ed Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) ma si evidenzia l’adiacenza all’UCP - Strade a valenza paesaggistica. Per tale UCP, ai sensi dell’art.88 c.2 lettera a3) delle NTA del PPTR, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi che comportano la realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato e dei criteri sulla localizzazione dei nuovi impianti per lo smaltimento e recupero di rifiuti speciali ai sensi del Piano Regionale Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) della Puglia, si evidenzia che l’impianto in oggetto risulterebbe sottoposto ad un criterio escludente (prossimità alla Componente dei valori percettivi - Strade a valenza paesaggistica), ed ad un ulteriore criterio penalizzante (all’interno del buffer di 2.000 m del nuovo

⁷ Rif. Elab. VIA.1 Studio di Impatto Ambientale - pag. 19

⁸ [Istituzione Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo". Determinazione conclusione procedimento](#)

⁹ Rif. Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

Centralino 099 9946 310

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Parco Naturale Regionale Mar Piccolo) che non sono stati valutati dal proponente nell'analisi di coerenza con il prefato PRGRS (cfr. § 2.4.10.2 dello Studio di Impatto Ambientale).

Nell'ambito della pianificazione di livello comunale il progetto in esame ricade nella "Zona B - contesti consolidati per attività" ai sensi del PUG del Comune di Statte, ovvero in un ambito destinato a P.I.P. da Variante al PRG di Taranto (del. G.R. n. 1036 del 02/03/1990), stralciato dal P.I.P. del Comune di Statte.

Al cap. 1 dell'elaborato PD.1 "RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO" è indicato che dalla disgregazione dei PFU l'impianto, in condizioni standard di esercizio, sarà in grado di produrre le seguenti tipologie di prodotti derivati dal trattamento: gomma recuperata (70% dei rifiuti in ingresso), residui di acciaio (25% dei rifiuti in ingresso), scarto di lavorazione gomma/acciaio (5% dei rifiuti in ingresso). In realtà, rispetto alla qualifica dei citati materiali in output dal trattamento, si evince che: la gomma recuperata (in forma di polverini e granulati¹⁰, stimata pari a 5.600 t/a, v. Tab. 6 dell'elaborato PD.1) rappresenta un EoW; i residui di acciaio sono rifiuti (stimati in Tab. 6 e 13 dell'elaborato PD.1 in 2.000 t/a), gestiti in regime di deposito temporaneo e successivamente avviati ad impianti esterni di recupero con EER 19.12.02 (v. dichiarazione al par. 4.1 della Relazione Tecnica Generale secondo cui "...L'acciaio verrà gestito come rifiuto, anche se avrà residui di gomma molto bassi, e avviato a recupero esterno..."); gli scarti di lavorazione gomma/acciaio sono anch'essi rifiuti (stimati in Tab. 6 e 13 dell'elaborato PD.1 pari a 400 t/a) gestiti in regime di deposito temporaneo ed avviati ad impianti di smaltimento esterni con EER 19.12.02 e 19.12.04. Il proponente fa riferimento al nuovo regolamento EoW per la gomma proveniente dai PFU, affermando che trattasi di "norma in fase di pubblicazione sulla GU e che, nelle more di tale pubblicazione, occorre far riferimento al comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06".

Questa Agenzia rileva che in data 05/08/20 è entrato in vigore il DM n. 78 del 31/03/2020, ossia il Regolamento MATTM recante disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso. Tale decreto detta i requisiti tecnici (v. relativo Allegato 1) da rispettare per conseguire la qualifica di GVG ed individua gli scopi specifici per i quali detto materiale EoW è esclusivamente utilizzabile (Allegato 2). A questo proposito si rileva ancora che il progetto in questione prevede invece l'ottenimento di gomma "*devulcanizzata*" motivo per cui il proponente dovrà fornire chiarimenti circa l'equivalenza del prodotto ottenuto rispetto al GVG previsto dal DM.

In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, ai fini degli adempimenti ex DPR 120/2017, il proponente dichiara¹¹ che "*si renderà necessario procedere allo scavo dei terreni, fino a profondità*

¹⁰ Le frazioni di gomma recuperata sarebbero cinque: 1a frazione mm < 0,4; 2a frazione mm 0,4 - 0,8; 3a frazione mm 0,8 - 2,5; 4a frazione mm 2,5 - 4,0; 5a frazione mm 4,0 - 10.

¹¹ Rif. Elab. VIA.1 RELAZIONE TECNICA_S.I.A. Statte - pag. 146

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto

Centralino 099 9946 310

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



non elevate, per la realizzazione delle fondazioni del nuovo edificio, per l'installazione delle vasche interrato e per le linee tecnologiche interrato. [...]". Si rappresenta che non è stato prodotto l'elaborato "Piano di utilizzo terre e rocce da scavo", nè sono state individuate le quantità destinate al riutilizzo all'interno del sito e quelle eccedenti destinate al recupero o smaltimento esterno.

In merito alle emissioni convogliate in atmosfera, il proponente, nella documentazione tecnica¹² fornita, individua i punti di emissione:

- E1 – punto di emissione aria calda ottenuta dal processo di asciugatura ed essiccazione dei granuli e del polverino;
- E2 – punto di emissione nebbia e vapore acqueo prodotti nella fase di disgregazione della gomma;

In riferimento all'emissione E2 si rileva che il proponente non ha indicato la presenza di alcuna emissione solida, liquida o gassosa nell'effluente gassoso.

In merito alle emissioni diffuse, dall'analisi della documentazione fornita dal proponente non risulta chiaro se all'interno dell'installazione a realizzarsi, in una o più fasi del processo, possano generarsi emissioni diffuse in atmosfera.

In merito alle emissioni sonore si prende atto di quanto segue:

- Nel PmeC è contemplato il monitoraggio delle emissioni acustiche delle sorgenti di cui alla Tabella PD. 11 fonti di rumore e secondo quanto riportato a pag. 2 PD.7 PIANO DI MONITORAGGIO;
- Si prende atto della presenza di una Valutazione d'Impatto Acustico dalla quale emerge che:
 - è stato scambiato il livello di emissione ad 1 mt dalle sorgenti con un livello di immissione, ma anche se concettualmente non è corretto parlare di immissione alla distanza di un metro ciò non comporta alcuna criticità. Si veda tabella sottostante.

¹² Rif. Elab. Relazione tecnica di progetto paragrafo 4.8

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino 099 9946 310
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



I valori di emissione sono stati riportati ad ognuno dei recettori o punti considerati significativi per calcolare il valore di immissione prodotto. Il valore valutato presso il recettore è stato valutato come somma logaritmica del valore dell'immissione valutato nella configurazione attuale sommato al valore dell'emissione dovuta sia al traffico indotto che alle lavorazioni per la configurazione di progetto.

Punti valutati	Immissione Stimata ad 1 metro dalla sorgente dB(A)	Distanza [m]	Immissione al recettore dB(A)	CLASSE DI DESTINAZIONE	
				Limite Diurno dB(A)	Limite Notturno dB(A)
R1	95,87	90	56,78	70	60
R2	95,87	370	44,50	70	60
R3	95,87	700	38,96	70	60
R4	95,87	660	39,47	70	60
R5	95,87	470	42,42	70	60
R6	95,87	230	48,63	70	60
R7	95,87	580	40,60	70	60

Tabella 8: Immissione ai recettori

- E' stato calcolato solo teoricamente il livello di immissione senza misure di fondo ma solo sulla base del livello complessivo esistente (derivante dalle sorgenti attuali) e quello complessivo futuro (derivante dall'aggiunta delle sorgenti in progetto). Inoltre la distinzione tra sorgenti attuali e sorgenti in progetto non è chiara.

In merito al Piano di Monitoraggio (PMA) (cfr. elaborato PD.7) si rappresenta che il proponente ha fornito una descrizione schematica delle attività previste, peraltro relative solo alla fase di esercizio dell'impianto, pertanto il PMA non contiene le misure previste per tutte le fasi di vita dell'opera (fase ante operam, corso d'opera, post operam ed eventuale dismissione). Il Piano trasmesso è del tutto inconsistente e, pertanto, non valutabile.

Tutto quanto sopra premesso e con riserva di differenti osservazioni all'esito delle valutazioni di codesta AC, si ritengono necessarie le seguenti integrazioni:

- lo Studio di Impatto Ambientale deve contenere una verifica di coerenza del progetto con il Piano Regionale dei Trasporti, con il Piano Regionale e il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani (tenuto conto delle attività di messa in riserva previste dal progetto), con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto idrografico Appennino Meridionale (PGRA DAM)¹³.
- lo Studio di Impatto Ambientale deve contenere una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti al cumulo con gli effetti derivanti da altri

¹³ adottato nella fase di II Ciclo (2016-2021) dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Del. N.1 del 20/12/2019

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino 099 9946 310
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- progetti esistenti e/o approvati ai sensi di quanto previsto dall'Allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- i flussi di rifiuti in ingresso necessari per il funzionamento dell'impianto devono essere definiti dettagliatamente, indicando quantità, tipologie e bacino di provenienza sia per i PFU che per i rifiuti destinati alla messa in riserva;
 - in merito alla produzione di rifiuti, il proponente non ha valutato le quantità prodotte durante la fase di costruzione (ad esempio per la bonifica di materiali abbandonati) ed in particolare quelle connesse alle attività di demolizione: si richiede che il proponente fornisca una stima dei materiali e delle tipologie di rifiuti di demolizione (codici EER) che saranno prodotti, nonché informazioni circa le modalità di gestione in impianto ed il destino finale (operazione di recupero "R" o smaltimento "D" e impianti individuati), al fine di valutarne il connesso impatto ambientale;
 - per quanto riguarda le acque reflue, il proponente richiede, nell'ambito del PAUR, l'autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali (derivanti dal trattamento dei PFU) denominato con sigla S1 e l'autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, del surplus di acque meteoriche non riutilizzate denominato S2. Per lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, occorrerebbe valutare la compatibilità dello scarico con la previsione di riutilizzo a scopo irriguo delle acque reflue urbane ed industriali trattate depuratore di Taranto Bellavista secondo le previsioni del PTA;
 - deve essere prodotto l'elaborato "Piano di utilizzo terre e rocce da scavo", ai fini degli adempimenti ex DPR 120/2017. Il proponente dovrà fornire stime di dettaglio sia in termini di produzione di materiali di scavo che di riutilizzo in sito degli stessi, nonché inquadrare la gestione degli stessi nell'ambito della vigente normativa. A questo proposito si segnala che il SNPA, con Delibera di Consiglio n. 54/19, ha approvato e reso disponibili le " linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ";
 - lo Studio di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.22 c.3 lettera e), deve contenere il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio, anche ai sensi delle indicazioni fornite dalle Norme Tecniche per la Redazione degli Studi di Impatto Ambientale (LINEE GUIDA | SNPA 28/2020)¹⁴.
 - Per le emissioni convogliate in atmosfera:

14

<https://www.snpambiente.it/2020/05/08/valutazione-di-impatto-ambientale-norme-tecniche-per-la-redazione-degli-studi-di-impatto-ambientale/>

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino 099 9946 310
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- a. la documentazione a firma di un chimico abilitato che attesti le caratteristiche quali-quantitative delle sostanze emesse in atmosfera (emissioni convogliate e diffuse);
 - b. la documentazione contenente le valutazioni tecniche circa l'adeguatezza dei sistemi di abbattimento nei confronti degli inquinanti attesi al punto di emissione convogliata in atmosfera E1 e circa le motivazioni che giustifichino la non installazione di un sistema di abbattimento delle emissioni inquinanti per il camino E2;
 - c. le informazioni circa l'eventuale presenza nell'installazione di uno o più impianti di combustione (es. gruppi elettrogeni), trasmettendo le schede tecniche dalle quali si possa desumere la potenza termica nominale ed il combustibile di alimentazione;
 - d. le schede tecniche, manuali d'uso e manutenzione dei sistemi di abbattimento che si intende implementare.
- Per le emissioni diffuse:
- a. una ricognizione complessiva delle possibili sorgenti di emissione diffusa presenti in Stabilimento (ad es. aree di stoccaggio, serbatoi, vasche, aree di deposito temporaneo, movimentazione di materiali tramite convogliatori a nastro, movimentazione stradale, etc) e stima delle emissioni diffuse. Qualora fossero individuate dal proponente delle potenziali sorgenti di emissione diffusa, si chiede di aggiornare la documentazione agli atti descrivendo le misure tecniche di prevenzione, riduzione/abbattimento, in linea con le BAT applicabili al caso in parola, nonché di riportare nell'elaborato Piano di Monitoraggio e Controllo la proposta di monitoraggio che sarà implementata per garantire la verifica periodica dell'efficacia ed efficienza delle suddette misure tecniche individuate. Si dà atto che nell'Elaborato PD.7 PIANO DI MONITORAGGIO, per le emissioni in atmosfera, il proponente indica esclusivamente il monitoraggio delle emissioni convogliate mediante il campionamento semestrale delle polveri al punto di emissione E1.
- con riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 32 del 16/07/2018, si chiede di fornire la documentazione relativa alla individuazione delle possibili sorgenti odorigene significative (convogliate e diffuse), alla caratterizzazione delle eventuali sorgenti odorigene significative, comprensiva della determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore e della determinazione della concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti anche non odoranti, e alla stima dell'impatto olfattivo delle emissioni. Il proponente dovrà certificare mediante dichiarazione resa nelle forme di legge l'eventuale assenza di sorgenti odorigene.
- in merito alle emissioni sonore il proponente deve produrre adeguata valutazione d'impatto acustico, rivista e integrata alla luce dei seguenti punti:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
 Centralino 099 9946 310
 PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- 1) Esecuzione di misure di rumore di fondo, presso i punti di monitoraggio, eseguite con un tempo di misura adeguato a rappresentare il rumore di fondo esistente e la cui rappresentatività deve essere espressamente dichiarata dal TCA. Le misure devono essere eseguite conformemente al DM 16/03/98;
- 2) Analisi della presenza di eventuali KT e/o KI per la valutazione dei fattori correttivi da applicarsi al rumore di fondo insistente presso i medesimi punti di monitoraggio;
- 3) Time Histories delle misure del rumore di fondo;
- 4) Esplicitazione delle sorgenti attuali e delle sorgenti in progetto;
- 5) Esplicitazione e algoritmo del modello predittivo dei livelli attesi di emissione sonora ai recettori;
- 6) Strumentazione utilizzata, set-up e certificati di taratura in corso di validità biennale;
- 7) Calcolo del valore atteso complessivo di immissione (livello rumore di fondo misurato+livello di emissione ai recettori calcolato) in base a quanto sopra esplicitato;
- 8) Opere di mitigazione ed azioni da porre in essere per eventuali superamenti normativi.

→ con riferimento a quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 30/86, la documentazione progettuale deve rispettare, quanto ad approfondimenti, contenuto e livello di dettaglio degli elaborati, l'elenco di cui all'allegato A della L.R. citata, pena l'impossibilità di approvare il progetto. Al riguardo questa Agenzia ritiene che la documentazione proposta, oltre ad essere diversamente articolata, rispetti solo in parte le indicazioni dell'allegato A.

Altresì con riferimento a quanto riportato nell'Elaborato PD.1 "RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO" rev.00 di maggio 2020:

- Sempre al cap.1 "Premessa" è indicato che *"...i polverini e granulati ottenuti dalla disaggregazione dei PFU avranno un grado di devulcanizzazione, misurato con il metodo ASTM D6814, maggiore del 30%..."*, mentre nel successivo par.1.1.1, pag. 7/159, dell'elaborato è riportato che il grado di devulcanizzazione è del 40-70%, il che li rende un prodotto di valore notevolmente superiore ai polverini «inerti» ottenuti, fino ad oggi, con processi meccanici. Si chiede al proponente di chiarire quale sia la percentuale corretta da considerare.
- Al par. 1.2 "Iter autorizzativo" della Relazione Tecnica Generale è riportato che *"...L'impianto in progetto sarà strutturato per il recupero in R3 di Pneumatici Fuori Uso (Codice CER 160103) e avrà una capacità di trattamento pari a 8.000 tonnellate/anno¹⁵, ovvero a 32 tonnellate/giorno e 2 tonnellate/ora, considerando 16 ore lavorative al giorno (n. 2 turni/g da 8 h ciascuno). L'impianto avrà inoltre una potenzialità di messa in riserva in*

¹⁵ Considerando 250 giorni lavorativi/anno, come specificato al par.4.1 dell'elaborato PD.1.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino 099 9946 310
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



R13 di rifiuti non pericolosi pari a 27.200 tonnellate/anno...”; segue il prospetto sotto riportato:

Operazioni di smaltimento/recupero - rifiuti non pericolosi e non		R3 [t/giorno]	R3 [t/anno]	R13 [t/anno]	Stoccaggio max istantaneo [t]
R3	Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)	2	8.000	-	-
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12	-	-	27.200	452

La tabella contiene un errore sul dato di potenzialità giornaliera per l'operazione R3; inoltre, per come compilata, non è chiaro (in quanto incongruente con altri riferimenti all'uopo riportati nel medesimo elaborato) se l'operazione R13 indicata sia riferita al CER 16.01.03 (PFU) oppure agli altri rifiuti speciali non pericolosi che il proponente chiede di stoccare presso il nuovo impianto oppure alla somma di entrambi i contributi. A riguardo, dunque, si chiede un chiarimento al proponente.

- Al par. 4.3.1 “Accettazione dei rifiuti in ingresso”, relativamente alle informazioni richieste ai produttori o ai Consorzi conferitori con la presentazione della Scheda descrittiva e caratterizzazione di base del rifiuto, è indicato “...se necessario certificati d'analisi riportante la classificazione in base alla pericolosità, l'identificazione del laboratorio che le ha effettuate e la data di esecuzione delle prove...”; si chiede al proponente di chiarire quando l'acquisizione dell'analisi di caratterizzazione e classificazione è ritenuta “necessaria” e se, in particolare, si riferisce alla caratterizzazione di base da effettuarsi al primo conferimento nonché ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno (v. pag. 42/159).
- Il proponente dovrà chiarire altresì:
 - a. se il par. 4.3.2 “Determinazioni analitiche” sia riferito alla caratterizzazione di base eseguita dal produttore di PFU e, in tal caso, perché si faccia riferimento ai codici EER speculari;
 - b. in relazione al par. 4.3.3 “Verifiche di conformità”, in quali casi la consegna di un campione rappresentativo del rifiuto da parte del produttore/detentore è ritenuta “necessaria”.
- Relativamente al par. 4.4.1 “Verifiche in ingresso” si rammenta e prescrive al proponente, che tra i controlli documentali da effettuarsi ad ogni conferimento, dovranno essere contemplati anche quelli relativi all'idoneità e validità dei titoli abilitativi del trasportatore ed autorizzativi del produttore/Consorzio (analogamente a quanto previsto per i rifiuti prodotti dall'impianto in progetto al par. 4.14.3.4 dell'elaborato PD.1). In aggiunta, dovrà essere previsto l'utilizzo di software dedicato per la gestione dei rifiuti, ai fini del controllo costante della capacità istantanea eventualmente autorizzata all'impianto.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

Centralino 099 9946 310

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- Il par. 4.6.2.15 “*Stoccaggio gomma recuperata e analisi di verifica finalizzate al recupero*” riporta i requisiti a cui dovrà rispondere la gomma recuperata e commercializzata in termini di parametri da ricercare e relativi limiti, nonché di caratteristiche fisico-geometriche: trattasi dei medesimi requisiti tecnici fissati dall’Allegato 1 al DM 78/2020. Si osserva che la trattazione dovrà essere integrata con: le “specifiche da adottare dal terzo anno di applicazione del regolamento” previste dal decreto (percentuale di acciaio libero: Classe 2 UNI 11610 o inferiore; percentuale di tessile libero: Classe 2 UNI 11610 o inferiore; percentuale di impurezze: Classe 2 UNI 11610 o inferiore); l’indicazione delle tipologie di rifiuti ammissibili e di quelle non ammissibili al trattamento finalizzato alla produzione di GVG, come specificate al punto d) dell’Allegato 1 al DM 78/2020; gli obblighi minimi di controllo sui rifiuti in ingresso nonché le misure specifiche da implementare richiamati sempre dall’Allegato 1 al decreto.
- Gli scopi specifici dell’utilizzo della gomma riciclata, riportati nel medesimo paragrafo 4.6.2.15 a pag. 86/159 della Relazione Tecnica Generale, risultano conformi alle previsioni dell’Allegato 2 al DM 78/2020; si rammenta nel merito, in quanto non richiamato, che quest’ultimo allegato al decreto stabilisce anche le limitazioni all’utilizzo di GVG e le normative a cui detto utilizzo deve conformarsi.
- nella Relazione Tecnica Generale non v’è alcun accenno alla *Dichiarazione di conformità* e alle *modalità di detenzione dei campioni* di cui all’art. 4 e all’Allegato 3 al DM n.78/2020, né delle *previsioni del SGA* di cui all’art. 5 del decreto, per cui si chiede al proponente di fornire gli opportuni raggugli in merito.
- In merito al par. 4.12.2 “Rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche” si osserva che a differenza di quanto ritenuto dal proponente (rif. pag.110/159) l’attività ricade tra quelle normate dall’art.8 Capo II del R.R. 26/2013 e smi (vedasi lettera m dell’elenco presente al comma 2 art.8 del citato R.R. 26/2013); lo schema di trattamento dovrà essere adeguato di conseguenza. Si rileva altresì che se per le acque di prima pioggia lo scarico in fognatura nera può essere consentito (a determinate condizioni, i.e. parere del soggetto Gestore della fognatura etc.), è invece vietato immettere nella fognatura nera le acque meteoriche di dilavamento successive alla prima pioggia (cosiddetta seconda pioggia).
- In merito al par. 4.14.1 “*Deposito temporaneo*” Il proponente dovrà indicare il criterio di gestione che intende adottare per i depositi temporanei dei rifiuti prodotti, alternativo tra il “quantitativo” e il “temporale”. Si precisa che, anche tali depositi, così come previsto in progetto per le aree di stoccaggio R13, dovranno essere contrassegnati da idonea cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, riportante: la sigla/identificazione del deposito, i codici EER allocati e relativa descrizione, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati, nonché le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente, laddove pertinenti.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino 099 9946 310
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- Il proponente dovrà altresì provvedere al monitoraggio, con frequenza almeno quindicinale, della giacenze, sia per i depositi temporanei dei rifiuti prodotti che per le aree di messa in riserva R13, tramite predisposizione di apposita scheda (il cui format dovrà essere prodotto per la valutazione degli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi) che costituirà registrazione dell'attività svolta e dovrà essere adeguatamente compilata, firmata dal personale addetto e conservata con le altre scritture ambientali a disposizione delle Autorità che ne facciano richiesta.
- Si richiede inoltre, una disamina del grado di recepimento nel progetto delle indicazioni contenute nella Circolare MATTM/DG per i rifiuti e l'inquinamento prot. 1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi". Suddetta Circolare infatti, oltre a fornire le prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi (ubicazione, organizzazione e requisiti generali, impianti tecnologici, servizi di protezione ambientale), indica modalità e accorgimenti operativi e gestionali da adottare, anche nelle fasi emergenziali.
- Si evidenzia inoltre la seguente incongruenza circa le quantità di PFU da trattare: nell'elaborato PD1 il proponente dichiara che la capacità di trattamento richiesta è pari rispettivamente a 8.000 tonnellate/anno (coincidenti con una potenzialità oraria 2.000 kg/h) mentre nell'istanza di PAUR a 800 t/a; si chiede pertanto al proponente di confermare la potenzialità corretta.

Tutto quanto sopra richiamato, ai sensi dell'art. 27-bis comma 3 del D. Lgs 152/2006, si chiede al proponente di integrare gli elaborati secondo quanto sopra richiesto.

Si rimette per il prosieguo.

Data, 11/09/2020

Il Responsabile del procedimento
Direttore del Servizio Territoriale
DAP Taranto – ARPA Puglia
Dott. Vittorio Esposito

Il GdL

Ing. Michele Fiore

Dott. Sc. Amb. Flavio Pompigna

Dott.ssa A. Dell'Erba

Dott.ssa Sc. Amb. Adriana Primicino

Dott. Chim. Valerio Rosito

Dott. Sc. Amb. Carlo Rossetti

Dott. Alessandro Saraceno

Dott. Roberto Barnaba

Ing. Mario Manna

Ing. Roberto Primerano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

Centralino 099 9946 310

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it